1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 295

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 17 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2602 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1865, n° 2358, col quale si mandò a pubblicare il codice civile per tutte le provincie del Regno;

Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

Art. 1. Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.

Art. 2. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa, per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capo-luogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. L'ufficiale dello stato civile è incaricato:

1° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;

3° Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Art. 7. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:

1° Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2° Quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3° Quando l'atto esistente nel registro dell'uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

4° Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 9. Non ostante il disposto dall'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge.

I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci.

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci:

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'articolo 368 del codice civile.

Art. 12. Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II.

DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI REGISTRI ED AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Art. 14. In ciascun officio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

1° Di cittadinanza;

2° Di nascita;

3° Di matrimonio:

4° Di morte.

Art. 15. I registri debbono essere in tutto il Regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

Art. 16. Il sindaco di ogni comune trasmette nell'ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 17. Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d'ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l'atto si riferisce.

Art. 18. Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro senz'alcun spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una riga d'inchiostro.

Art. 19. Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.

Art. 20. I registri debbono essere scritti con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 21. I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

Art. 22. Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

Art. 23. L'ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve dichiarare la sua qualità.

S'egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

Art. 24. Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

Art. 25. I documenti, di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

Art. 26. La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi: o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

Art. 27. La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.

L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.

Art. 28. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

Art. 29. Il mattino del 1° gennaio di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

Art. 30. Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al presente regolamento per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

Art. 31. Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

Nei comuni, in cui sono più uffizi di stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

Art. 32. Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro, che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33. Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, enunciando inoltre che al registro susségue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

Art. 34. Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

Art. 36. Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37. Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria viene fatto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO III.

DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art. 38. I documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40. Sopra di questo fascicolo l'ufficiale indica:

1° Il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce;

2° Il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;

3° Il numero dei documenti che vi si sono inchiusi.

Art. 41. Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli alegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 42. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conforme alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Art. 43. Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

TITOLO IV.

DEI REGISTRI DI CITTADINANZA.

Art. 44. Nei registri di cittadinanza si ricevono:

1° Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;

3° Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;

4° Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;

5° Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

Art. 45. Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51. Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V.

DEI REGISTRI DI NASCITA.

Art. 52. Nei registri di nascita si ricevono:

1° Le dichiarazioni delle nascite;

2° I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3° I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

Art. 53. Nei detti registri si trascrivono:

1° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

2° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;

3° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune in cui un bambino nacque accidentalmente;

5° Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi;

6° Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7° I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato;

8° Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intiero.

Art. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già inscritto sui registri.

Art. 55. Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56. Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58. Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.

Art. 59. Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello stabilimento.

Art. 60. L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

Art. 61. L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

TITOLO VI.

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

CAPO I. — *Registri per la richiesta delle pubblicazioni.*

Art. 62. In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal Codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 del Codice civile.

Art. 64. Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'articolo 77 del Codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all'ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'articolo 54 del Codice civile, l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che v'intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

Art. 67. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;

Il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;

Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;

Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

Art. 68. Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del Ministero della guerra, in conformità dell'articolo 53 del regolamento suddetto.

Art. 70. Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo, o del consiglio di famiglia o di tutela, devono

far constare la presentazione del consenso nel modo indicato dall'articolo 81 del Codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all'articolo 67 del Codice stesso, o provare l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova:

1° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell'interdizione pronunciata ed in casi simili;

2° Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall'articolo 80 del Codice civile, quando l'impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'articolo 57 del Codice civile.

Art. 73. Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere o scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa ottenuta.

Art. 78. Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi consenso degli ascendenti o del tutore.

CAPO II. — *Delle dispense dalle pubblicazioni e dagli impedimenti del matrimonio.*

Art. 79. Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile sono indirizzate al Ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80. Alla domanda devono unirsi

Gli atti di nascita degli sposi;

Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questa occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81. Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al Ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82. Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

CAPO III. — *Delle pubblicazioni.*

Art. 83. Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70 del Codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. Se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'uffiziale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'articolo 83.

Art. 86. Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione — *Pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 89. Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all'ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli altri allegati all'atto di matrimonio l'ufficiale che lo celebra, inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune, e la niuna opposizione a lui notificata.

CAPO IV. — *Delle opposizioni.*

Art. 90. L'ufficiale dello stato civile il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91. Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 del Codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92. L'opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell'articolo 96 del Codice civile, l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

CAPO V. — *Dei registri di matrimonio.*

Art. 94. Nei registri di matrimonio si ricevono:

1° Gli atti di celebrazione di matrimonio;

2° Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95. Nei registri di matrimonio si trascrivono:

1° Gli atti di matrimonio celebrati all'estero;

2° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del Codice civile;

3° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del Codice civile;

4° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5° Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del Codice civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll'atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96. In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97. Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100. Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Art. 102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel num° 4 dell'articolo 95.

Art. 103. Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile, richiede di altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII.

DEI REGISTRI DI MORTE.

Art. 105. Nei registri di morte si ricevono:

1° Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2° Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case d'arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del Codice civile.

Art. 106. Nei registri di morte si trascrivono:

1° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;

2° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4° Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

5° I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6° Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107. In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108. I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione debbono curare che negli avvisi che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'articolo 387 del Codice civile.

Art. 109. Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del Codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111. Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del Re.

Art. 112. L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell'articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n° 585.

Art. 115. L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

Art. 116. Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del Ministero di grazia e giustizia, al Governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. In esecuzione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

Art. 118. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla Commissione municipale, di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322.

TITOLO VIII.

DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI.

Art. 119. Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. La domanda viene presentata al procuratore generale presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al Ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente

1° Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente;

2° A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia

1° Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto;

2° Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

Art. 124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita, i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Art. 126. I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffizi dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare

1° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inscritti nel volume degli allegati;

3° Se gli atti sono stati inscritti in ambedue i registri originali;

4° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127. Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare

Il giorno cui ha luogo la verificazione;

Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128. Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno* . . . . *del mese* . . . . *dell'anno* . . . . . , e vi appone la propria firma.

Art. 129. Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per essa il pretore.

Art. 130. I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del Re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistito dai loro cancellieri.

Art. 131. Nel marzo di ogni anno il procuratore del re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'articolo 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

Art. 132. I procuratori del Re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X.

DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE ANNOTAZIONI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Art. 133. Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenza.

Art. 134. La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d'uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'uffizio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 135. Nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'uffizio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell'uffiziale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.

Art. 137. I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del Regno.

Art. 138. Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l'annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all'ufficiale presso cui sta il registro, presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139. Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l'ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140. Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore dell'annotazione.

Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell'annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141. Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all'annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

TITOLO XI.

DELLE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI CERTIFICATI.

Art. 142. Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143. Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.

Art. 144. Le copie degli atti portano

1° L'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;

2° La trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi;

3° Le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale;

4° L'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale;

5° La sottoscrizione dell'ufficiale col bollo di ufficio.

Art. 145. Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte . . .	L.	0, 50
Per gli atti di matrimonio	»	1, »
Per gli atti di cittadinanza	»	2, »
Pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati	»	1, »
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate .	»	1, »
Per ogni facciata eccedente	»	0, 20
Per qualunque altro certificato . . .	»	0, 50

Art. 146. Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147. Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota infine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta - *rilasciata gratuitamente perchè povero.*

Art. 148. Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149. I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150. Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

PAOLO CORTESE.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 26 luglio ultimo passato, n° 2455, col quale l'Amministrazione del catasto fu riunita a quella delle tasse e del demanio;

Visto l'articolo 13 del R. decreto 3 novembre 1861, n° 302;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono autorizzate al bilancio passivo

dal Ministero di finanze pel 1865 le seguenti maggiori spese:

Capitolo 66 — Personale (tasse e demanio) . . . . L. 586,293 32

Capitolo 67 — Spese d'ufficio, indennità, fitti locali e materiali, (tasse e demanio) . . . . . » 3,810 »

Art. 2. A compensare in parte le maggiori spese autorizzate coll'articolo precedente sono ordinate sullo stesso bilancio le seguenti economie:

Capitolo 63 — Personale amministrativo e tecnico per la conservazione del catasto . . . . . L. 429,615 66

Capitolo 64 — Spese d'ufficio, di giro e fitto locali, e spese diverse per l'amministrazione del catasto » 42,731 66

Nella prossima riunione del Parlamento nazionale sarà proposta la conversione in legge del presente decreto.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze il 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

(*La relazione a S. M. sul precedente decreto verrà pubblicata nel numero di domani*).

Con decreti del giorno 8 novembre corrente, Sua Maestà, sovra proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri costituiva l'ufficio di presidenza del Senato del Regno, per la prossima sessione parlamentare, nominando:

Presidente:

Il senatore conte commendatore Gabrio Casati;

Vice-presidenti:

I senatori:
Durando commendatore Giacomo,
Marzucchi commendatore Celso,
Vacca commendatore Giuseppe,
Faldella di Torrearsa marchese commendatore Vincenzo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO.

La seduta Reale per la riapertura del Parlamento Nazionale avrà luogo sabato 18 novembre corrente nella sala del Palazzo Vecchio detta *dei Cinquecento* alle ore undici antimeridiane.

Non si potrà accedere alle tribune, tanto pubbliche quanto riservate, che un'ora prima delle sovrindicate, e per aver ingresso in queste ultime occorreranno biglietti distribuiti specialmente per la solennità.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla Cattedra d'ostetricia vacante nella Università di Pisa.

Gli aspiranti sono avvertiti che il giorno 20 corrente alle ore 9 antimer. avrà principio l'opposizione in una delle sale delle scuole di medicina e chirurgia in S. M. Nuova di questa città.

Firenze, 13 novembre 1865.

Il Direttore capo della 3ª divisione GARNERI.

(*I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre il presente avviso*).

SENATO DEL REGNO

Il Senato è convocato in seduta pubblica lunedì 20 del corrente mese alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

1° Comunicazione di reali decreti ed altre d'ufficio.

2° Votazione per la nomina dei segretari e questori.

3° Estrazione a sorte per la formazione degli uffizi.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

(*Seconda pubblicazione*)

Dinanzi al pretore del quartiere di Santa Croce in Firenze, il pensionato Peruzzi Bindo ha dichiarato che il di lui certificato di inscrizione segnato del n° 12348 (serie seconda) si ritiene indebitamente da terza persona, la quale si è sempre ricusata dal restituirglielo, per quanto ne sia stata richiesta.

Il pensionato suddetto ha inoltre fatta istanza per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione, obbligandosi di consegnare all'agenzia del Tesoro di Firenze il certificato primitivo, quando venisse da lui recuperato; e di rilevare indenne il Tesoro dello Stato da ogni e qualunque conseguenza potesse derivare dal fatto della cessione di un tal documento.

Si rende perciò consapevole chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione ed obbligazioni surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al titolare rilasciato in sostituzione di quello che trovasi in potere di terza persona, quando trascorso un mese dal dì della pubblicazione del presente Avviso, il pensionato medesimo non abbia dichiarato a questa direzione o all'agenzia del Tesoro suddetta, essergli stato restituito il certificato primitivo.

Si avverte per ultimo che da questo giorno non avverrano ulteriori pagamenti in conto della pensione di cui è provvisto il nominato Peruzzi, e che tranne il caso dell'accennata restituzione, non ne sarà ripreso il corso che all'appoggio del nuovo certificato; colla emissione del quale l'altro rimarrà nullo e di niun valore.

Firenze, 7 novembre 1865.

Il Direttore; V. PESCI

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra in data del 10 al *Moniteur*:

I membri del gabinetto devono radunarsi il 14 corrente a Londra; essi terranno di tempo in tempo dei consigli sino a tanto che non sieno fissate tutte le misure militari e navali da proporre nella prossima sessione al Parlamento.

Non vi ha punto dubbio che nello stato attuale delle cose non si possa fare una considerevole diminuzione nel bilancio dell'anno finanziario 1866-67; questa riduzione aggiunta ad un aumento dei proventi permetteranno al signor Gladstone di proporre una nuova diminuzione d'imposte.

Il discorso di lord Russell al banchetto del lord maire parve pieno di reticenze appunto perchè il ministero non ha ancora fissato il suo programma. Pure questo discorso ha prodotto generalmente una favorevole impressione.

Pare che nella questione della riforma elettorale si voglia concedere a lord Russell la stessa larghezza che al gabinetto Palmerston, e che si farà tutto quanto si potrà per rinforzare la posizione del nuovo ministero alla Camera dei Comuni. Nel gabinetto ognuno agisce colla più grande abnegazione personale.

È arrivato a Londra il signor Cushing, senatore degli Stati Uniti, e persona che gode una grande riputazione; egli viene per definire la questione delle prese sulle basi, almeno si spera, suggerite dal conte Russell; i reclami sui quali si sarà andati d'accordo verrebbero inviati ad una Commissione incaricata della liquidazione. Questa Commissione però non si occuperà dell'affare dell'*Alabama*.

La Giamaica non è la sola colonia inglese dove sieno scoppiati moti insurrezionali. Accadero torbidi anche nella piccola colonia dell'America del Nord, a Prince-Edward-Island.

Or son due secoli, gran parte del suolo di questa colonia venne concessa a grandi famiglie inglesi. Benchè da allora le cose sieno compiutamente cambiate, ciò nondimeno i nuovi coloni non cessano dal pagare agli antichi proprietari un diritto di godimento.

I coloni tutti di qualunque specie reclamano ora l'abolizione di questo diritto, e benchè una legge ultimamente promulgata li abbia posti in grado di riscattarsi mediante una somma, che potevano pagare facilmente acquistando così la proprietà della terra che occupano, pure non contenti di questa legge, essi si sono messi d'accordo per opporsi colla forza. Perciò venne aumentata la guarnigione dell'isola.

Il ministro delle colonie, si dice, che sia intenzionato di proporre al Parlamento di far garantire dalla capitale il prestito che il Canadà vuol contrarre ad oggetto di riscattare i diritti commerciali e territoriali della società della baia di Hudson; e siccome il capitale di questa società è di due milioni di lire sterline, così si presume che il riscatto dei diritti porterà almeno una ugual somma.

Fra le voci d'ogni specie che corrono circa il gabinetto vi è pur quella che fa offrire un portafoglio a lord Stanley, figlio di lord Derby, ed un altro al signor Bright. »

— Si legge nel *Globe*:

L'asserzione del capitano Waddell di esser venuto a Liverpool per prender notizie è un puro pretesto, perchè egli aveva sulla strada una mezza dozzina di porti tutti aperti dove poteva avere le informazioni che desiderava.

Il solo motivo reale della venuta del capitano Waddell in un porto inglese potrebbe essere stato il desiderio di provocare una questione fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, e così il fine della sua carriera fu altrettanto cattivo ed altrettanto imprudente quanto il suo principio.

Noi dobbiamo credere però che il governo è convinto della verità delle asserzioni del capitano Waddell, e che non ci venne fatta nè domanda, nè reclamo almeno di natura da farci esitare a porre in libertà il capitano ed il suo equipaggio.

In ogni modo questo incidente è molto disgustoso, e noi ci auguriamo che non abbia per effetto di compromettere le buone relazioni che esistono fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino alla *Boersenhalle*:

« Nei nostri circoli politici si assicura che nei passi stati fatti a Francoforte le due grandi potenze tedesche non hanno mai pensato di proporre delle misure contro le società e contro la stampa in Germania; sotto questo rapporto si ebbe sempre intenzione di attenersi ai principii di diritto federale, in forza dei quali ogni Stato provvede da sè al mantenimento dell'ordine.

« Ma l'affare è tutt'altro riguardo alla città di Francoforte, la quale come sede della Dieta si trova in una posizione eccezionale. Questa posizione eccezionale è constatata dall'articolo 46 dell'atto del Congresso di Vienna, il quale dichiara che le contestazioni che potessero insorgere sulla conservazione della costituzione della città libera di Francoforte sono di competenza della Dieta federale, e non possono essere decise che da quella.

« L'influenza negata alla Dieta sugli affari interni degli altri Stati le viene accordata su quelli della città di Francoforte, la cui sovranità non fu mai per ciò stesso così piena come quella degli altri Stati. »

— La *Kreuss. Zeit.* sullo stesso oggetto dice:

L'articolo del Congresso di Vienna che limita la sovranità della città di Francoforte è stato espressamente confermato dall'atto finale di Vienna del 15 maggio 1820, e venne più d'una volta applicato.

Così il 13 marzo 1847 la Dieta, quale autorità suprema in tal materia, ha preso una risoluzione relativa alla costituzione di Francoforte in favore di famiglie antiche, ed il 12 agosto 1852 essa ha dichiarate nulle le leggi costituzionali del 1848 e 1849 siccome di origine illegale; ed il Senato dovette difatti abrogarle con sua decisione del 5 ottobre successivo.

Noi non parleremo qui dei privilegi particolari dei membri della Dieta, nè del diritto che le spetta di accordare a determinate persone lettere di protezione per la loro residenza in Francoforte.

La Dieta ha non solo diritto di pretendere che la città di Francoforte prenda i provvedimenti necessari in vista della sicurezza e della dignità dell'Assemblea federale, ma ha pur quello di chiamar truppe e di adottar quelle misure che crede più convenienti. La risoluzione federale del 6 novembre 1837 ingiunse diffatti al Senato di creare una direzione permanente di polizia.

Dopo l'attentato del 1833 la Dieta ha preso da sè certe misure di sicurezza, ed una risoluzione del 1° settembre 1842 porta che « se la tranquillità e l'ordine venissero turbati nella città di Francoforte al punto da rendere insufficienti i mezzi dei quali può disporre la città per ristabilire l'ordine, la Dieta, ed in caso di urgenza il suo presidente, richiameranno qui altrettanta truppa quanta ne faccia bisogno.

AUSTRIA. — Giusta la *Corrisp. gen.* di Vienna, il programma di fusione convenuto e firmato ad Agram da un certo numero di patrioti croati in loro nome ed in nome dei loro aderenti, basandosi sulle clausole della prammatica sanzione e sui diritti fondamentali della nazione, stabilisce i seguenti principii:

« Il regolamento delle relazioni d'ordine politico coll'insieme delle monarchie deve necessariamente precedere la questione dell'unione col regno d'Ungheria, in cui favore la Dieta si pronuncia giusta il senso dell'articolo 42 della costituzione dell'anno 1861.

« Il regolamento delle relazioni d'ordine politico coll'insieme della monarchia, portando con sè un cambiamento di diritti pubblici che sono comuni alla Croazia ed all'Ungheria, resta, nell'interesse, ben inteso, dei due paesi, un affare da concertarsi in comune coll'Ungheria sulla base di una eguaglianza completa.

« Tuttavolta questo regolamento delle relazioni d'ordine politico non deve pregiudicare in nessun caso il diritto pieno ed intero d'autonomia del regno trino-unitario.

— Si scrive da Vienna alla *Koeln. Zeit.*:

« Potete ritener per sicuro che l'Austria non acconsentirà giammai a vendere i suoi diritti di compossesso sui ducati.

« Credo mostrarmi ben informato aggiungendo che vennero date in questo senso assicurazioni formali a molte Corti all'estero, e che la politica del conte di Bismark non arriverà a stornare il gabinetto di Vienna da questa sua determinazione. »

DANIMARCA. — Dopo la conferenza tenuta dal suo presidente col gabinetto, il Comitato misto avendo dovuto rinunziare ad ogni speranza di arrivare ad un accordo col Ministero, si risolse a modificare il primitivo progetto che egli aveva adottato per la composizione del Landsthing, e riuscì a porsi d'accordo su una combinazione che venne adottata alla unanimità meno un voto.

Questa combinazione è fondata al tempo istesso sui principii del suffragio universale e del censo elettorale, donde la necessità di adottare il sistema di elezione a due gradi a fine di evitare l'inconveniente di aver due categorie di deputati sortite da fonti differenti; di più vien conservata la riunione delle città e delle campagne negli stessi grandi circoli elettorali; Copenhagen solo fa eccezione alla regola.

Il nuovo progetto venne poi presentato dal signor Krieger al presidente del Consiglio; ma il ministero avendo creduto di dover tener ferma la sua prima risoluzione diede le sue dimissioni che vennero accettate dal re.

S. M. s'indirizzò allora agli autori del progetto, ed incaricò il conte Juel Vind Foys Frysenburg di formare un nuovo gabinetto, che si è diffatti costituito lunedì 6.

La pubblica opinione pare abbia accolto con simpatia il nuovo gabinetto, non senza però rendere giustizia ai meriti personali del ministero dimissionario.

Il progetto del comitato venne poi portato alle due Camere del Rigsraad per subirvi la prova di una sola lettura, e venne adottato ad una grande maggioranza; nel Folkething con 74 voti contro 24; nel Landsthing con 44 voti contro 10.

Questa questione che per tanto tempo ha tenuto in agitazione il paese riuscì a traversare la sua prima, e noi speriamo che sarà stata la sua più difficile fase.

Il progetto di costituzione prima di diventar legge deve ancora venir adottato in tre sessioni del Rigsdag, il quale si radunerà il 20 corrente. Il governo gli presenterà immediatamente il progetto della nuova costituzione, ed è poco probabile che di fronte alla grande maggioranza colla quale venne accolto dal Rigsraad abbia da trovare una seria opposizione nel Rigsdag.

La sessione del Rigsraad venne chiusa il giorno 8 colla lettura del seguente messaggio del re:

« Noi Cristiano IX, ecc., mandiamo al Rigsraad il nostro saluto.

« Nel messaggio che all'apertura della sessione straordinaria abbiamo mandato al Rigsraad, noi dimandavamo sopratutto ch'egli avesse cura di contribuire da parte sua ad una soluzione pronta e soddisfacente della questione costituzionale.

« Noi godiamo in trovare oggidì soddisfatto questo nostro desiderio, ed in vedere che grazie all'accordo stabilitosi fra le due Camere si sia riesciti a fissare una base che noi abbiamo potuto accettare, e speriamo che così saranno ugualmente garantite la prosperità e la libertà del paese.

« Con una particolare soddisfazione noi abbiamo visto la premura colla quale il Rigsraad si associò al nostro patriottico desiderio di diminuire i gravi carichi imposti dalla guerra ad una porzione dei nostri cari e fedeli sudditi, e dichiarando chiusa la terza sessione straordinaria del Rigsraad, noi abbiamo la ferma convinzione che coll'aiuto di Dio e col concorso del governo e del popolo riesciremo ad assicurare la prosperità del paese.

« Dopo che noi assicuriamo il Rigsraad della nostra grazia e del nostro reale favore.

« Che Dio ci protegga.

« Dato al palazzo d'Amausenburg l'8 novembre 1865.

« Cristiano re.

« C. T. Juel-Vind-Frys. (*Berling. Tidende*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

COMANDO SUPERIORE DELLA GUARDIA NAZIONALE DI FIRENZE.

Ordine del giorno 16 *novembre* 1865.

Nel palazzo della Signoria e nel salone dei *Cinquecento*, ove tuonò libera e indipendente la parola degli avi nostri, si adunerà il 18 corrente il secondo Parlamento italiano, che darà compimento al nostro edifizio politico con tanta unanimità principiato nel 1859.

Vittorio Emanuele accompagnato dai principi reali Umberto e Amedeo si recherà in forma pubblica ad inaugurare la solenne funzione.

La guardia nazionale è tutta chiamata sotto le armi per rendere omaggio al capo dello Stato e dalla Rappresentanza nazionale. Io non conto, per ottenere un numeroso concorso, sul dovere imposto dalla legge: conto sull'affetto e devozione che la cittadina milizia nutre pel suo Re, sulla stima e ossequio che essa deve ai membri delle due Camere del Parlamento.

Ufficiali, sotto-ufficiali, caporali e militi.

Dalla festosa accoglienza che farete dopo domani alla famiglia reale ed ai rappresentanti della Nazione, veggano i nemici interni ed esterni quanto amate le libere istituzioni, come saprete difenderle, occorrendo, come tutelerete l'ordine pubblico e gl'interessi del paese nel giorno fortunato, in cui la voce del Magnanimo Re chiamerà i suoi popoli a completare l'unione e l'indipendenza della patria.

Il maggiore generale comandante superiore
G. BELLUOMINI.

Avvertenze.

Gli ordini di servizio vengono trasmessi individualmente. — La *prima* legione si riunirà nel Convento Santo Spirito, la *seconda* in quello di Santa Maria Novella. — L'appello avrà luogo alle ore 8 e mezzo antimeridiane precise.

Ogni ulteriore disposizione verrà comunicata ai signori colonnelli capi-legione.

— La presidenza del Regio Museo Nazionale nel palazzo del Potestà fa pubblicamente noto che il Museo medesimo sarà riaperto il 18 corrente.

Firenze, 17 novembre 1865.

— Leggiamo nel *Giornale di Napoli*:

« I professori della regia università di Napoli presentarono a S. M. il seguente indirizzo:

« Nell'ora delle tribolazioni ci giunse come voce consolatrice la notizia della Vostra venuta fra noi; ed ora dalla Vostra presenza siamo confortati, quasi i nostri fratelli di tutta Italia fossero qui presenti per dividere con noi le nostre angosce, per incoraggiarci a soffrire con animo forte.

« In nome dei professori della regia università degli studi ci affrettiamo a dirvi, o Sire, che la loro gratitudine verso la Maestà Vostra per il generoso sagrificio è grandissima, e tale da non poter essere vinta, se non dal magnanimo amore che ci avete dimostrato.

Il rettore funzionante
A. SCACCHI.

« La società generale operaia napolitana, all'occasione del suo ricevimento di ieri (12) presso la Maestà del Re, presentavagli il seguente indirizzo:

« La presenza del suo Re non può che rianimare lo spirito abbattuto di una popolazione che versa in condizioni luttuose, quali attualmente sono le nostre.

« La Tua improvvisa visita, o Sire, se ci ha arrecato sorpresa, non ci ha prodotto meraviglia. Gl'Italiani sono persuasi di trovarsi in compagnia del loro Vittorio là, dove vi è una battaglia da combattere od un afflitto da consolare.

« Tu dunque, o Sire, sei il benvenuto per tutti i cittadini napolitani: ma chi è commossa fino alle lagrime, è la massa degli operai, la quale risentirà più direttamente il benefico effetto di questo Tuo atto di coraggio, della presenza tra loro della Tua magnanima persona.

« Accetta, o Sire, anche il benvenuto della Società generale operaia napolitana, che il sottoscritto ha l'onore di rappresentare. Noi non cesseremo mai di ripetere: « Viva Vittorio Emanuele! — Viva l'Italia una e indipendente! »

Il Presidente della Società operaia napolitana
FRANCESCO TAVASSI.

« L'Accademia Pontaniana, in ossequio alla venuta di S. M. il Re, dettò la seguente epigrafe:

« L'Accademia Pontaniana — nella tornata del 12 novembre 1865 — unanimamente votava — pubbliche grazie — al Re Vittorio Emanuele — venuto a consolare di sua presenza — la nostra città — travagliata da morbo letale — quando molti atterriti la fuggivano — soccorrendo la miseria del popolo — con atti di pietà — veracemente paterna. »

ULTIME NOTIZIE

Il Senato ha oggi proceduto all'estrazione a sorte delle Deputazioni pel ricevimento di S. M. e dei Reali Principi alla seduta Reale per l'apertura del Parlamento, le quali rimasero composte come segue:

Deputazione pel ricevimento di S. M.

Senatori: Melegari — Mamiani — Ginori-Lisci — Spinola — Roncalli Francesco — Centofanti — Villamarina — Serra Francesco Maria — Durando Giacomo — Gamba — Arese.

Deputazione pel ricevimento dei Reali Principi.

Senatori: Sauli Francesco — Venini — Linati — Pepoli — Lambruschini — Torremuzza e De Castiglia.

Nell'adunanza preparatoria tenutasi oggi alle 3 alla Camera dei deputati nella sala dei Duecento, risultò essere presidente decano il deputato Zaccheroni avv. Giuseppe, per le prossime sedute. La deputazione per ricevere S. M. il Re, all'apertura del Parlamento, estratta a sorte, è così composta:

Bixio — Casaretto — Ungaro — Mantegazza — Badoni — Checchetelli — Cadolini — De Luca — Tamajo — Pasella — Capelli — Del Zio.

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 16 al 17, casi 195, morti 48; e 73 dei giorni precedenti.

San Giovanni a Teduccio. — Id., casi 13, morti 4.

Carbonari. — Dal 16 al 17, casi 16, morti 9.

Portici. — Dal 15 al 16, casi 3, morti 4, compresi quelli dei giorni precedenti.

Resina. — Id., casi 8, morti 4.

Id. — Dal 16 al 17, casi 27, morti 9.

Ponticelli. — Dal 15 al 16, casi 7, morti 2.

Sant'Anastasia. — Id., caso 1.

Afragola. — Id., casi 2.

Caivano. — Id., casi 4, morto 1.

Frattamaggiore. — Id., caso 1.

Sant'Antimo. — Id., casi 4.

Giulianova. — Id., caso 1.

Scafati. — Id., caso 1.

Lecce. — Id., casi 2, morti 2 dei giorni precedenti.

Brindisi. — Id., casi 6, morto 1.

Castel di Sangro. — Id., casi 2, morto 1.

Savoul. — Dal 12 al 15, casi 2, morti 2.

Centallo. — Dal 14 al 15, morto 1.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 16.

Rendita italiana 64 90.

Parigi, 16.

Situazione della banca. — Aumento nei biglietti milioni 4 1/3; diminuzione nel numerario 12 2/3; portafoglio 13 1/5; anticipazioni 1 1/4; tesoro 14 2/3; conti particolari 14 4/5.

Southampton, 16.

È arrivata la valigia delle Antille.

L'insurrezione della Giamaica scoppiò prematuramente in causa dell'arresto di un congiurato che era incolpato di un altro delitto. La rivolta generale dei negri doveva scoppiare verso il Natale: i cospiratori dovevano impossessarsi delle proprietà appartenenti ai bianchi e agli uomini di colore, uccidere gli uomini ed i fanciulli, e dividersi le terre e le donne. L'insurrezione fu in gran parte repressa; le autorità presero le opportune misure per impedire ch'essa si propaghi. Gl'insorti, compresi i capi, furono per la maggior parte arrestati e giustiziati. Credesi che la quiete sarà ristabilita prima della partenza del prossimo battello a vapore.

Un dispaccio posteriore annunzia l'arresto di Paolo Begle, il capo principale degl'insorti.

Parigi, 16.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Nov. 15.	16
Fondi francesi 3 0/0	68 30	68 40
Id. 4 1/2 0/0	96 75	96 80
Consolidati inglesi 3 0/0	88 —	88 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti). . .	65 10	65 25
Id. (fine mese) . . .	65 20	65 25
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	861	867
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	475	477
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele .	210	211
Id. Lombardo-venete .	405	402
Id. Austriache	410	408
Id. Romane	162	161
Obb. strade ferr. Romane	165	164
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	—

Londra, 17.

Situazione della Banca: aumento nel numerario, milioni 9 1/4; nella riserva dei biglietti 15 1/4.

Marsiglia, 17.

Si ha dal Madagascar in data 8 ottobre che gli *Hovas* persistono nelle loro domande, e chiedono inoltre che la Francia rinunzi ad ogni pretesa sul Madagascar. Il comandante francese Tricault riparti ricusando l'indennità offerta sotto tali condizioni.

Roma, 17.

Lo stato sanitario di Roma è eccellente. A Toscanella e a Corneto non vi sono più sintomi di cholera.

Atene, 16.

Il ministero Daligiorgis si è dimesso. Bulgaris accettò di formare il nuovo gabinetto. Il conte Sponnek ha deciso di partire dalla Grecia.

Amsterdam, 17.

La Banca ha levato lo sconto al 6 per cento.

Bruxelles, 17.

Il re sta meglio. L'operazione riuscì perfettamente.

Parigi, 17.

La *France* contiene un articolo in cui combatte le voci di rimpasti territoriali. La Francia, dice questo giornale, non ambisce un ingrandimento di territorio e non ha alcuna intenzione di rifare la carta d'Europa; ma se le altre grandi potenze volessero rovesciare a loro profitto l'equilibrio europeo, la Francia sarebbe costretta di fortificare le sue posizioni difensive, di prendere delle precauzioni e di provvedere alla propria sicurezza ristabilendo un equilibrio che le desse quelle garanzie le quali fossero state distrutte da cambiamenti altrove avvenuti.

Leggesi nel *Moniteur*:

È aperto un credito di tre milioni e mezzo nel bilancio del 1866 per aumentare lo stipendio dei capitani, luogotenenti e sottotenenti.

Si ha dall'Algeria che Si-Lala è stato ricacciato sino all'estremo Sud.

Berlino, 17.

Si ha da buona fonte che la Sassonia è decisa di conchiudere con l'Italia un trattato di commercio e di riconoscere il nuovo regno. La Prussia avrebbe dichiarato al gabinetto di Dresda essere incerto che l'Italia acconsenta di negoziare un trattato se prima non si proceda al suo riconoscimento.

Southampton, 17.

Il comandante spagnuolo Pareja arrivò a Valparaiso e spedì al governo chiliano un inviato domandando un'immediata soddisfazione e minacciando con termini offensivi che nel caso che questa non gli fosse data entro quattro giorni, egli prenderebbe delle misure estreme; chiese inoltre che la bandiera spagnuola venisse salutata con 21 colpi di cannone.

Queste domande eccitarono una grande commozione nella popolazione e il governo chiliano dichiarò di non poterle accettare.

Pareja spedì immediatamente un *ultimatum*, in cui annunziava che all'indomani avrebbe dato principio alle ostilità.

Il corpo diplomatico protestò contro questo procedere arbitrario del comandante spagnuolo e ottenne da esso una proroga di alcune ore per incominciare le ostilità.

Pareja dichiarò il 24 settembre che tutti i porti del Chilì sarebbero sottoposti al blocco.

Le due Camere del Chilì approvarono la condotta del governo; dichiararono la guerra alla Spagna e votarono un sussidio di 20 milioni di piastre, autorizzando il governo di aumentare l'esercito e la marina.

Pareja accordò 10 giorni alle navi delle potenze neutre ad uscire dai porti.

Credesi che la flotta spagnuola bombarderà tutti i porti.

Il ceto commerciale è grandemente allarmato; le Banche sospesero i pagamenti in effettivo.

Scrivono dal Perù che gl'insorti sono demoralizzati e i loro capi divisi, quindi si crede che la rivoluzione debba presto terminare.

Torino, 17.

Rendita italiana fine novembre 65 10.
Rendita italiana fine dicembre 65 45.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze.
Nel giorno 16 novembre.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 765, 6	mm 764, 9	mm 765, 1
Termometro centigrado	2, 5	10, 5	2, 5
Umidità relativa	78, 0	40, 0	80, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	S debole	NO debole	NO debole

Temperatura { Massima + 11,3 / Minima — 0,5 }

Minima nella notte del 17 novembre — 1,3.

SOCIETÀ ANONIMA
DELLE STRADE FERRATE ROMANE
(Sezione NORD)

Il dì 23 corrente a ore 12 meridiane, e giorni successivi occorrendo, sarà eseguita pubblicamente in una sala del palazzo della Direzione, posto sulla piazza vecchia di Santa Maria Novella n° 7, l'estrazione a sorte di

N. 41 cartelle d'azioni;
» 48 » obbligazioni serie *A*;
» 17 » » » » *B*;
» 163 » » » » *C*;
» 232 » » » » *D*;
» 302 » » » » *D*;

della già Società delle *Strade ferrate Livornesi*, il capitale delle quali sarà pagato ai possessori a incominciare dal dì 2 *gennaio* 1866.

Firenze, 16 novembre 1865.

Il direttore degli affari sociali
1676 G. Morandini.

R. ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA
di Firenze

AVVISO D'ASTA.

La Direzione del regio Arcispedale rende noto che nella mattina del dì 9 dicembre prossimo alle ore 11 sarà esposto in vendita al pubblico incanto per mezzo di offerte segrete, ed in due distinti lotti, un corpo di beni costituenti la tenuta detta *dei Cini* situata nella comunità di Borgo San Lorenzo, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente con tutte le condizioni resultanti dalla relativa cartella d'oneri depositata nella segreteria del Pio Stabilimento ostensibile a chiunque dalle 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Firenze, li 16 novembre 1865. 1660

Dalla tipografia EREDI BOTTA
(TORINO, via D'Angennes)

Si sono pubblicate e trovansi vendibili:

Le Leggi ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865 — Prezzo L. 1 60.

Le Leggi ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati — Prezzo L. 1 20.

Le Leggi ed il Regolamento per l'esecuzione del Conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento catastale di Piemonte e di Liguria pel 1865 — Prezzo L. 1 20.

CUI VANNO UNITI I RELATIVI MODULI

Contro *vaglia* postale corrispondente, diretto alla suddetta Tipografia, si spediranno le dette Leggi in tutte le provincie del Regno.

VERIFICAZIONE DI CREDITI.

Nel fallimento di Gio. Batt. Olcese, già negoziante di tessuti e manifatture in Sassari, contrada denominata *Piazzetta Azuni*, n° civico 108.

Si avvisano i creditori di detta fallita di rimettere fra giorni venti oltre l'aumento legale, al signor sindaco definitivo avvocato Michele Piretto, oppure alla segreteria del tribunale di commercio in Sassari, i loro titoli e nota di credito in carta bollata; prevenendoli inoltre che la verificazione dei crediti verrà principiata nel giorno 6 entrante dicembre alle ore 3 pomeridiane nella sala di detto tribunale.

Sassari, li 12 novembre 1865.

1682 Avvocato Proto Casu, *segr.*

EDITTO

D'ordine dell'ill.mo signor auditore Vincenzo Pallavicini, giudice commissario al fallimento di Ranieri Bini, sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 18 dicembre prossimo alle ore 11 precise nella camera di consiglio del 2° turno civile di questo tribunale per procedere alla nomina del sindaco definitivo qualora non abbia luogo concordato, con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 13 novembre 1865.

1679 G. MANETTI.

EDITTO

D'ordine dell'ill.mo signor auditore Vincenzo Pallavicini giudice commissario al fallimento di Emilio Grazzini, sono intimati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del quattro dicembre prossimo a ore 11 precise nella camera di consiglio del 2° turno civile di questo tribunale per procedere alla nomina del sindaco definitivo qualora non abbia luogo concordato con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 13 novembre 1865.

1680 G. MANETTI.

Con sentenza del tribunale di prima istanza di Firenze del 19 settembre 1865, rigettò la domanda di piena interdizione provocata fino dal 3 marzo 1841 contro il signor canonico Luigi del fu cavaliere Orazio Cesare Ricasoli, e lo liberò dalla provvisoria inibizione cui era stato assoggettato col decreto del 6 aprile 1841 ed altri successivi.

1674 D. ALESSANDRO GRASSI.

AVVISO

Si previene il pubblico che con decreto di questo tribunale, in data sette novembre stante, è stata dichiarata giacente la eredità del fu Antonio q. Sante Coli di San Casciano di Firenze, già guardiano delle carceri di S. Giorgio in Lucca; e che qualora (entro il termine di giorni 15 che viene con detto decreto assegnato) si mantenessero in silenzio coloro che potessero aver diritto alla eredità medesima, andrebbe quella a devolversi a favore del regio fisco.

Dalla Cancelleria di Lucca (città) li 15 novembre 1865.

Il Cancelliere
1681 F. FORTEGUERRI.

TORINO - Unione Tip. Editr. Torinese
(Già DITTA POMBA)

GLI ERETICI D'ITALIA
DISCORSI STORICI
di ***CESARE CANTÙ***

*È pubblicata la **prima** dispensa; lire 1 20.* L'opera sarà compresa in *tre* volumi; uscirà a dispense di 64 pagine, come la prima suaccennata, e sarà compita in due anni. — Dirigere le domande d'associazione alla Casa Editrice ed ai principali librai d'Italia. 1643

James Lockhart di nazione inglese, dimorante attualmente in Firenze in Borgo Ognissanti, n° 16, primo piano, dichiara di pagare tutto a pronti contanti, e che perciò non sarà a riconoscere debito alcuno che possa essere contratto o dalle persone addette al suo servizio, o da qualsivoglia altra persona. 1677

CASSA DI RISPARMI DI PISTOIA.

Terza denunzia di un libretto smarrito segnato di numero 4956, sotto il nome di Landini Adelasia.

Quando non si presenti alcuno a vantare diritti sul detto libretto sarà dalla Cassa medesima riconosciuta per legittima creditrice la denunziante.

Pistoia, 15 novembre 1865. 1683

Antonio Sottani, nella sua qualità di sindaco provvisorio al fallimento di Carlo e Agostino fratelli Calzolaj, intima i creditori dei detti falliti ad aver depositato nel termine di quaranta giorni nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze i respettivi titoli di credito per procedere alla verificazione dei medesimi, ai termini del vigente Codice di commercio.

1678 ANTONIO SOTTANI.

Con sentenza emanata dalla regia Corte d'appello di Firenze li 21 settembre 1865, in revoca di altra sentenza del tribunale di prima istanza di detta città, del 9 marzo 1865, la signora Vittoria Brunelli vedova Pesci, moglie del signor dottor Bernardino Bernardini di Firenze, fu liberata dalla media interdizione contro di lei pronunziata dalla sentenza dello stesso tribunale di prima istanza con sentenza del 17 settembre 1863.

1675 D. ALESSANDRO GRASSI.

In esecuzione del decreto del tribunale di prima istanza di Pistoia de' 29 maggio 1865 e sulle istanze del signor don Bellarmino Conti, domiciliato alla Rotta, la mattina del 23 dicembre 1865, a ore 11, sulla porta esterna di detto tribunale sarà esposto in vendita: un fabbricato di n° 17 stanze diviso in due case di dominio diretto del Conservatorio di San Giovanni Battista di Pistoia, posto in detta città, via del Corso rappresentato al catasto dai numeri 2820 e 2821 e spettante quanto al dominio utile al signor auditore Antonio Contrucci di Pistoia per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo di lire italiane 3,320 stabilito dal perito giudiciale signor Angiolo Biagini, e colle condizioni di che in atti processuali di n° 125, 1863 e 64.

1684 Dott. DIDACO TRINCI, *proc.*

AVVISO. 1673

In esecuzione del decreto del tribunale di prima istanza di Livorno del 16 giugno 1865, confermato dalla Corte Reale di appello di Lucca colla sentenza del 27 sett. 1865, sulle istanze dei signori Federigo Grillo negoziante, domiciliato a Genova ed elettivamente in Livorno presso il signor avvocato A. Sgarallino, rappresentato dal signor Gaetano Tomei e Filippo e Casimiro Jourde negoziante domiciliato a Parigi, e per essi del signor cav. dottor Sirio Fazzi loro procuratore speciale e legale la mattina del 19 dicembre del corrente anno, a mezzogiorno, sulla porta esterna di detto tribunale saranno esposti in vendita coatta al pubblico incanto in pregiudizio dei signori Innocenzo e Giovan Battista del fu Angiolo fratelli Gragnani possidenti, domiciliati in Livorno, rappresentati dal signor Giuseppe Ciabatti i seguenti beni immobili spettanti ad essi in comune, e quelli posti ad Antignano al solo signor Giovan Battista Gragnani per rilasciarsi al maggiore ed ultimo offerente sul prezzo di stima determinato dai periti giudiciali signori Enrico Azzati, Francesco Pellegrini e Dario Giacomelli nella loro relazione del cinque aprile 1865, corredata di tavole esistenti nella cancelleria di detto tribunale negli atti riuniti di num. 336 e 783 del 1863, stata omologata col succitato decreto.

Lotto 1° Lo intiero stabile posto in Livorno in cura, e nella via dei SS. Pietro e Paolo, numero nove, composto di pian terreno con giardino e cantine di tre piani inferiori, soffitte e terrazza, tutti divisi in due quartieri ciascuno per abitazione per il prezzo di lire italiane 118,315 40.

Lotto 2° Porzione dello stabile situato nella detta cura e via dei SS. Pietro e Paolo num. 6, cioè il piano terreno meno due stanze, e il secondo, terzo e quarto piano con soffitte ed uso a comune di una chiostra, pozzi, cisterna e terrazza, divisi i piani in due quartieri d'abitazione per il prezzo di lire italiane 86,023.

Lotto 3° Lo stabile posto in Livorno in cura e presso la Chiesa di S. Benedetto sulla via in prosecuzione del nuovo ponte oggi costruito composto di un piano sotterraneo, un piano terreno, tre piani superiori e soffitte divisi quello terreno, e i superiori ciascuno in due quartieri per abitazione, per il prezzo di lire italiane 64,989 60.

Lotto 4° Lo stabile posto in Livorno in cura della SS. Trinità e nel borgo dei Cappuccini al num. 80, composto di piano terreno con cantina annessa, e di superiori primo, secondo, terzo e quarto piano ed alcune soffitte per il prezzo di lire italiane 11,480 99.

Lotto 5° Due fondi terreni dello stabile posto in Livorno nella detta cura della SS. Trinità, in via Giulia, al numero 7, con piccolo resedio di terreno per il prezzo di ital. lire 4,041 76.

Lotto 6° Porzione dello stabile posto in Livorno, cura di S. Ferdinando, in via di Mezzo, al num. 2, composta di uno stanzino a terreno e di superiori primo, secondo e terzo piano divisi ciascuno in più abitazioni per il prezzo di lire italiane 10,693 33.

Lotto 7° Fabbricato ad uso di stalle, rimesse e botteghe posto in Livorno, cura dei SS. Pietro e Paolo, e in via degli Elisi, al numero 5 con soffitte e quartierini superiori e piccolo resedio scoperto tergale per il prezzo di italiane lire 27,265 09.

Lotto 8° Fabbricato di piano terreno e soffitte in detta città e cura sugli scali dei SS. Pietro e Paolo senza numero comunale contenente due magazzini per laboratorio di mobilia con stanzetta, soffitte, resedio ed altro magazzino ad uso di scuola comunale con chiostra, latrina, per il prezzo di italiane lire 34,705 45.

Lotto 9° Magazzino a piano posto in *Livorno*, cura di *S. Antonio*, e nella via e piazza del Nettuno, al numero 2, ora ad uso di caserma con annessi di cucina, sottoscala, ecc., latrina, ecc., per il prezzo di lire italiane 13,849 54.

Lotto 10. Appezzamento di terreno in Livorno presso il gazometro, nella via dello stesso nome di figura irregolare, e di circa metri quadrati 612, per il prezzo di italiane lire 3,660 95.

Lotto 11. Stanzino nel teatro Rossini di Livorno al 3° ordine, num. 56, per il prezzo di italiane lire 30.

Lotto 12. Palco nel detto teatro al quart'ordine già di num. 69, oggi 1, con retropalco annesso per il prezzo di lire italiane 523 60.

Lotto 13. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 70, oggi 2, e stanzino annesso di num. 70, per il prezzo di italiane lire 457.

Lotto 14. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 82, oggi 11, e stanzino annesso di num. 82, già 83, per il prezzo di italiane lire 320.

Lotto 15. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 88, oggi 17, e stanzino annesso di num. 88, per il prezzo di italiane lire 496 60.

Lotto 16. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 90, oggi 19, e stanzino annesso di num. 90 per il prezzo di L. 476 80.

Lotto 17 Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 91, oggi 20, e stanzino annesso di num. 91, per il prezzo di italiane lire 457.

Lotto 18. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 92, oggi 21, e stanzino annesso di num. 92, per il prezzo di italiane lire 457.

Lotto 19. Palco nel detto teatro al quarto ordine già di num. 93, oggi 22, e retropalco annesso, per il prezzo di italiane lire 523 60.

Lotto 20. Stanzino nel detto teatro al quarto ordine di num. 72, per il prezzo di italiane lire 42.

Lotto 21. Stanzino nel detto teatro al quarto ordine, num. 73, per il prezzo di italiane lire 42.

Lotto 22. Stanzino nel detto teatro al quarto ordine e num. 75, per il prezzo di italiane lire 42.

Lotto 23. Stanzino nel detto teatro al quarto ordine, num. 89, per il prezzo di italiane lire 38.

Lotto 24. Sedici stanzini in detto teatro al quinto ordine, per il prezzo di italiane lire 400.

Lotto 25. Fabbricato, terreno ed altri annessi fuori della Barriera fiorentina di Livorno, cura di S. Matteo, luogo detto la *Cigna*, in parte per abitazione e in parte per fornaci di materiale laterisio, per il prezzo di italiane lire 22,218 83.

Lotto 26. Fabbricato terreno ed annessi fuori della Porta S. Marco di Livorno, cura di S. Matteo, luogo detto la *Torretta*, in parte per abitazione e magazzini e in parte per fornaci di materiale laterisio per il prezzo di italiane lire 21,023 16.

Esauriti i tre primi incanti nei detti lotti 26, quando questi non restino venduti tutti, o parte soltanto, saranno esposti nuovamente all'incanto nei 43 lotti seguenti o in quel minor numero che si verificasse per le vendite avvenute nei tre primi incanti.

Lotto 1° Il primo terreno del già rammentato stabile e formante il lotto 1° della prima divisione per il prezzo di italiane lire 25,677 20

Lotto 2. Il primo piano dello stabile medesimo, per il prezzo di italiane lire 32,567 20.

Lotto 3° Il secondo piano del detto stabile, per il prezzo di italiane lire 31,488 80.

Lotto 4° Il terzo piano del detto stabile, per il prezzo di ital. lire 28,582 20.

Lotto 5° Porzione di piano terreno del già rammentato stabile e formante il lotto 2° della prima divisione, per il prezzo di italiane lire 17,363 20.

Lotto 6° Il secondo piano del detto stabile formante il lotto 2° della prima divisione, per il prezzo di italiane lire 24,358 60.

Lotto 7° Il terzo piano del detto stabile formante il lotto 2° della prima divisione, per il prezzo di italiane lire 23,482 60.

Lotto 8. — Il quarto piano del detto stabile formante il lotto 2° della prima divisione per il prezzo di lire 20,818 60

Lotto 9. — Il piano sotterraneo del detto stabile formante il lotto 3° della 1ª divisione per il prezzo di lire 4,413 80.

Lotto 10. — Il piano terreno del detto stabile, formante il lotto 3° della prima divisione per il prezzo di lire 14,946 80.

Lotto 11. — Il primo piano del detto stabile, formate il lotto 3° della prima divisione per il prezzo di lire 16,235 60.

Lotto 12. — Il secondo piano del detto stabile, formante il lotto 3° della prima divisione, per il prezzo di lire 15,796 00.

Lotto 13. — Il terzo piano del detto stabile formante il lotto 3° della prima divisione, per il prezzo di lire 13,597 40.

Lotto 14. — Il piano terreno del detto stabile formante il lotto 4° della prima divisione per il prezzo di lire 3,999 33.

Lotto 15. — Il primo piano del detto stabile formante il lotto 4° della prima divisione per il prezzo di lire 2,551 50.

Lotto 16. — Il secondo piano del detto stabile formante il lotto 4° della prima divisione, per il prezzo di lire 1,917 33.

Lotto 17. — Il terzo piano del detto stabile formante il lotto 4° della prima divisione, per il prezzo di lire 1,754 50.

Lotto 18. — Il quarto piano e le soffitte del detto stabile formante il lotto 4° della 1 divisione per il prezzo di lire 1,258 33.

Lotto 19. — I due fondi terreni costituenti il lotto 5° della prima divisione.

Lotto 20 — Porzione di piano terreno ed il primo piano del detto stabile, formanti il lotto 6° della prima divisione per il prezzo di lire 3,957 83.

Lotto 21. — Il secondo piano del detto stabile formante il lotto 6° della prima divisione per il prezzo di lire 3,607 50.

Lotto 22. — Il terzo piano del detto stabile formante il lotto 6° della prima divisione per il prezzo di lire 3,128 00.

Lotto 23. — Il fabbricato ad uso di stalle, rimesse, botteghe ecc. costituenti il lotto 7° della prima divisione.

Lotto 24. — Il fabbricato di piano terreno, e soffitte costituenti il lotto 8° della prima divisione.

Lotta 25. — Il magazzino a piano costituente il lotto 9 della prima divisione.

Lotto 26. — L'appezzamento di terreno presso il gazometro costituente il lotto 10° della prima divisione.

Lotto 27. — Lo stanzino nel teatro Rossini costituente il lotto 11° della prima divisione.

Lotto 28. — Il palco nel detto teatro col retropalco annesso costituente il lotto 12° della prima divisione.

Lotto 29. — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso costituente il lotto 13° della prima divisione.

Lotto 30 — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso, costituente il lotto 14 della prima divisione.

Lotto 31. — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso, costituente il lotto 15 della prima divisione.

Lotto 32. — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso, costituente il *lotto 16° della prima divisione*.

Lotto 33. — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso, costituente il lotto 17° della prima divisione.

Lotto 34. — Il palco nel detto teatro con stanzino annesso, costituente il lotto 18° della prima divisione.

Lotto 35. — Il palco nel detto teatro con retropalco annesso, costituente il lotto 19° della prima divisione.

Lotto 36. — Lo stanzino in detto teatro, costituente il lotto 20° nella prima divisione.

Lotto 37. — Lo stanzino in detto teatro, costituente il lotto 21° della prima divisione.

Lotto 38. — Lo stanzino in detto teatro, costituente il lotto 22° della prima divisione.

Lotto 39. — Lo stanzino in detto teatro, costituente il lotto 23° della prima divisione.

Lotto 40 — I sedici stanzini in detto teatro, formanti il lotto 24° della prima divisione.

Lotto 41. — Il fabbricato per uso di abitazione e resedio situato alla Cigna e facente parte del lotto 25 della prima divisione per il prezzo di lire 10,718 00.

Lotto 42. — Il fabbricato, terreni ed annessi nel detto luogo la *Cigna*, ad uso di fornaci da materiale laterisio costituente il resto del lotto 25° della prima divisione per il prezzo di lire 11,500 83.

Lotto 43. — Il fabbricato, terreni ed annessi in luogo detto la *Torretta*, costituenti il lotto 26° della prima divisione.

Beni spettanti al signor Giovanni Battista Gragnani.

Lotto 1. — Una villa situata in comunità di Livorno ed in cura e popolo di santa Lucia in Antignano; comprende un vasto appezzamento di terreno ove esiste una palazzetta padronale composta di piano terreno con cantina e cisterna, di primo piano e di secondo piano, di mezzanino, una soffitta e due terrazzi scoperti, una casa per il giardiniere ed un fabbricato per scuderia, rimessa e serra da agrumi, e due piccoli fabbricati per usi diversi, il tutto recinto di muro e di siepe per il prezzo di italiane lire 62,193 60.

Lotto 2. Un piccolo appezzamento di terreno in Antignano stesso a breve distanza dal caseggiato che forma il villaggio di Antignano lungo la strada regia del littorale e presso l'incontro di questa colla via della Soluta, di forma triangolare di metri quadri 184, o quanto sia per il prezzo di lire 368 00.

Quanto alla descrizione specificata, alla confinazione, corrispondenza catastale, oneri e servitù attive e passive inerenti a tutti e singoli i beni suddetti non che ai patti ed alle condizioni generali e speciali, con cui si procede agli incanti ed alla vendita di tutti e singoli i beni suddetti, deve aversi sempre ed a tutti gli effetti espressa relazione alla giudiciale perizia o relazione rammentata in principio, dei signori Azzati, Pellegrini e Giacomelli, del 5 aprile 1865, ed alla cartella d'incanti del 15 novembre corrente esistente essa pure nei succitati atti della cancelleria del suddetto tribunale di prima istanza.

Livorno, 15 novembre 1865.

Dott. TOMEI.
Dott. SIRIO FAZZI.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.
» Cuneo da Merlo Carlo.
» Casale da Rolando Fratelli.
» Novara da Rusconi Pasquale.
» Vercelli da Vallieri Giuseppe.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

Manuale Pratico di Medicina Legale
DI
G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE
del Dottore EMILIO LEONE
con aggiunte del cavaliere CARLO DEMARIA

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

Due volumi — Prezzo lire 16.

RELAZIONI E DISCUSSIONI
FATTE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
INTORNO
all'Unificazione Legislativa del Regno
ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA
ED
ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE
Due volumi in 4° grande — Prezzo L. 9.

RICORDI BIOGRAFICI
e Carteggio
DI
VINCENZO GIOBERTI
Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi — Prezzo L. 24.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla Tipografia BOTTA.